

come altri vorrebbe; poichè, giova il ripeterlo, da una parte questi immediati successori saranno quasi sempre i chiamati oggidì viventi, attesa la grave età degli attuali possessori, mentre dall'altro canto, se l'immediato successore ha da essere una persona diversa dal presunto chiamato ora esistente, non si vuol spogliarlo di un diritto che essa ha acquistato in forza della legge svincolativa.

Confesso per altro che, se dovessi di necessità scegliere tra i due sistemi, o di attribuir tutto all'attuale possessore, o di dichiarare che l'immediato successore debba essere quello che esisterà al momento della promulgazione della legge, mi accosterei al secondo, siccome meno ingiusto, ma non credo che sia pregio dell'opera di fare questa mutazione anche per la considerazione che saremmo poco logici e coerenti a noi stessi, introducendo per la Liguria il principio di avere un riguardo ai primi esistenti che non abbiamo voluto adottare pel Piemonte.

Rimane adunque che non si alteri la legislazione presentemente in vigore su questa materia nella Liguria. Dirà taluno che le leggi del 1799, non venendo nominativamente abrogate, si rimarranno in tutta la loro forza, e che quindi non occorre di aggiungere la dichiarazione contenuta nel sotto-emendamento Bunico.

A ciò rispondo che potrebbe giustamente nascere il dubbio se la legge che stiamo formando possa avere effetto sui fedecommissi contemplati nelle leggi genovesi del 1799, massimamente che si agita davanti ai tribunali la quistione se la metà svincolata a favore dell'immediato successore possa ancora riguardarsi come vero fedecommissario, e che per non dar luogo a nuove quistioni d'interpretazione che s'intreccerebbero con quella, è al tutto indispensabile di introdurre nella presente legge una dichiarazione in proposito, alla qual cosa soddisfa pienamente il sotto-emendamento che si propone.

AIBENTI. Io non ho più nulla ad aggiungere dopo che ho accettato l'emendamento del deputato Torre. Osserverò solamente su quanto veniva dicendo l'onorevole deputato Demarchi, che in diritto sono pienamente d'accordo per ritenere che la disposizione più giusta sarebbe quella contenuta nel sotto-emendamento dei deputati Bunico e Demarchi; ma che difatti io la credo una semplice quistione teorica su questa legge che è emanata da circa 51 anni. Da quest'epoca non è quasi presumibile che possa venire un successore immediato diverso da quello che è attualmente; conseguentemente io credo che l'emendamento proposto dal deputato Torre, quale fu proposto ultimamente, concilii tutte le difficoltà.

(Il deputato Chiarle si alza per parlare.)

Molte voci. Ai voti! ai voti! La chiusura!

PRESIDENTE. La Camera intende di chiudere la discussione? Allora rileggerò prima l'emendamento Demarchi, che è quello che più si allontana dalla legge. *(Vedi sopra)*

CORNERO G. B. Chiesi la parola per annunziare alla Camera che varii membri della Commissione si associano all'emendamento del deputato Demarchi.

BARALIS. Come membro della Commissione, io mi credo in debito di dichiarare alla Camera che in mezzo ai miei colleghi ho sostenuto il primo emendamento proposto dagli onorevoli miei amici Torre, Cabella e compagni, perchè, rigettati dalla Camera i diversi alinea dell'articolo 3, ho creduto che doveva estendersi alla Liguria il beneficio della nostra legge soppressiva dei fedecommissi, primogeniture e maggioraschi, onde non ci venisse rimproverato d'essere caduti in manifesta contraddizione con noi stessi.

In via subordinata poi mi sono accostato al sotto-emendamento proposto dal deputato Torre, perchè coll'accettazione di esso si otteneva almeno l'immediata restituzione al libero commercio della metà dei beni già vincolati; e l'onorevole signor Barbier, altro dei membri della Commissione, è stato del mio parere sull'una e sull'altra parte delle mie proposte.

CABELLA. Veramente il sotto-emendamento dell'onorevole deputato Torre è il rovescio di ciò che noi abbiamo proposto a principio. Io insisterei sulla prima proposta. Siccome però lo scopo principale che ci siamo prefissi, quello di sciogliere i vincoli e rendere liberi al commercio questi beni, verrebbe ad essere ottenuto, e l'equità non si opporrebbe ad un tal temperamento, benchè ne restino alquanto pregiudicate le speranze degli eredi dell'attuale possessore, così per dar fine una volta a questa lunga discussione non ho difficoltà di aderire all'emendamento del deputato Torre.

PESCATORE, relatore. Chiedo la parola. *(Rumori)*
Molte voci. Ai voti! ai voti!

CHIARLE. Faccio osservare che a me si è interdetta la parola perchè si era chiesta la chiusura della discussione; io voleva appunto parlare contro l'emendamento Demarchi. Se si concede di parlare ad altri oratori, domando che si conceda anche a me.

Le osservazioni che io intendeva esporre sono dirette a dimostrare che l'emendamento Demarchi è in opposizione coi principii sanciti, coi voti già emessi dalla Camera, coll'approvazione dei precedenti articoli della presente legge e specialmente dell'articolo 3.

Il pensiero dominante è lo svincolamento immediato dei beni fedecommissari: ammesso l'emendamento Demarchi, i fedecommissi, maggioraschi, ecc., sarebbero nella Liguria, sino a che si avveri il caso di morte del primo possessore, durativi per una metà dei beni che si trovavano vincolati all'epoca della promulgazione delle leggi del 1799, mentre per contro presso noi tutti i vincoli sarebbero immediatamente disciolti, e ne verrebbe per conseguenza che la Camera adotterebbe per la Liguria un principio diverso da quello che ha sancito colla disposizione generale contenuta nell'articolo 3 della presente legge.

Conchiudo perciò che si chiuda la discussione, o, se si vuol proseguire, mi sia consentito di svolgere pienamente le mie idee per combattere l'emendamento dall'onorevole deputato Demarchi proposto.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Si chiede che si passi ai voti sull'emendamento Demarchi e Bunico; io dimanderò alla Camera se voglia adottarlo.

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

Succede ora l'emendamento del deputato Torre, così concepito. *(Vedi sopra)*

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

(È adottato.)

Adesso non possiamo più occuparci dell'articolo 8 come era concepito, perchè questo lo esclude. Passeremo quindi all'articolo 9. Esso è in questi termini:

« Sarà provveduto con apposita legge per ciò che riguarda le così dette fedecommisserie, dispense, colonne dei luoghi di San Giorgio ed altri simili lasciti e fondazioni, conosciute specialmente in Liguria, e che fossero tuttavia sussistenti, nelle quali la proprietà dei beni vincolati rimane in capo del fondatore rappresentato da una amministrazione ordinata in perpetuo ed incaricata di distribuirne i proventi tra i chiamati. »